

Repertorio n. 90988

Raccolta n. 18726

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

Reg. a MODENA

Il ventisei settembre duemilaventi

il 21/10/2020

in Polinago (MO) e nei locali alla Via O. Vecchi n. 1, alle ore dodici e sette.

al n. 24033 1T

Innanzitutto me Dott. Giuliano Fusco Notaio iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di Modena ed ivi residente con studio alla Via Schiocchi n. 42

con Euro

SI E' RIUNITA

l'assemblea straordinaria dell'ASSOCIAZIONE VOLONTARIA ASSISTENZA PUBBLICA - POLINAGO", abbreviabile in "A.V.A.P. Polinago", con sede in Polinago (MO), Via Orazio Vecchi n. 1/A, iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche al n. 732, c.f. dichiarato 92005240368, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Variazione Statuto A.V.A.P. come da disposizioni dell'ANPAS Nazionale Riforma del Terzo Settore D. Lgs n. 117/2017 e successive modifiche;

2) Varie ed eventuali.

E' PRESENTE

il Vice - Presidente del Consiglio Direttivo

- CABRI Claudio, nato a Polinago (MO) il 27 aprile 1957 e domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Il Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo mi chiede di ricevere questo verbale.

Aderendo io Notaio dò atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello Statuto Sociale e previa designazione della stessa Assemblea, il Vice - Presidente del Consiglio Direttivo CABRI Claudio, il quale

CONSTATATO

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata nei tempi e modi di legge e di Statuto;

- che sono presenti n. undici associati, su n. trecentonove associati aventi diritto di voto, come risulta dall'elenco che, previa sottoscrizione della parte e di me Notaio, si allega sotto la lettera "A";

- che è presente, altresì, il Consiglio Direttivo in persona di CABRI Claudio Vice - Presidente, De Bon Franco, Bernardi Antonio, Boreggiani Claudio, Cadegiani Mauro, Facchini Pietro mentre il Presidente Richeldi Giovanni e Contri Claudia sono assenti giustificati;

- che è presente, inoltre, il Collegio dei Revisori dei Conti in persona di Antonioni Gioglio mentre Bedastri Marisa e Fiorentini Marcella sono assenti giustificati;

DICHIARA

validamente costituita questa assemblea ed apre la discussione sull'unico capo posto all'ordine del giorno.

Il Presidente dell'assemblea, prendendo la parola, fa presente che l'associazione, a seguito della Riforma del Terzo Settore (D.Lgs 3-7-2017 n. 117 e s.m.i. Codice del Terzo Settore), deve necessa-

riamente adeguare il proprio testo di Statuto.

Lo stesso Presidente informa gli intervenuti all'assemblea che il nuovo testo di statuto è stato già approvato dal Consiglio Direttivo come risulta dal verbale in data 23-05-2019 anche in base a quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto.

Il Presidente dell'Assemblea mette, quindi, a disposizione il testo di Statuto già approvato dal Consiglio Direttivo, illustrando il senso ed il contenuto delle singole modifiche Statutarie ed in particolare l'obbligatorietà di alcune, la necessità di altre e la facoltatività di altre ancora..

Dopo breve discussione l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di approvare, a seguito della Riforma del Terzo Settore (D.Lgs 3-7-2017 n. 117 e s.m.i.), le modifiche statutarie introdotte nel nuovo testo dello Statuto, messo a disposizione dal Presidente dell'Assemblea e di adottare, quindi, tale Statuto per il funzionamento e l'organizzazione dell'Associazione.

Lo stesso Presidente mi chiede di unire il relativo testo a questo atto.

Aderendo io Notaio, previa dispensa dalla lettura a me data, lo allego sotto la lettera "B".

Il Presidente comunica quindi i risultati delle votazioni e, null'altro essendovi da deliberare, dichiara sciolta l'Assemblea alle ore dodici e trentadue.

Ai fini fiscali si precisa che il presente verbale è esente da imposta di registro (art. 82, c. 3 Codice Terzo Settore) in quanto si tratta di verbale di ente del Terzo Settore con lo scopo di adeguare l'atto costitutivo a modifiche e integrazioni normative introdotte dal citato D.Lgs n. 117 come corretto dal D.Lgs 3-8-2018 n. 105 e da imposta di bollo (art. 82, c. 5 Codice Terzo Settore).

Le spese di questo atto e conseguenziali sono a carico dell'associazione.

Di questo atto scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su di un foglio per due facciate ho dato lettura alla parte che lo approva.

L'atto occupa poche righe della terza facciata e viene sottoscritto alle ore dodici e quarantacinque

Firmato: CABRI Claudio

FUSCO Giuliano Notaio (sigillo)

ALLEGATO

all'atto N°

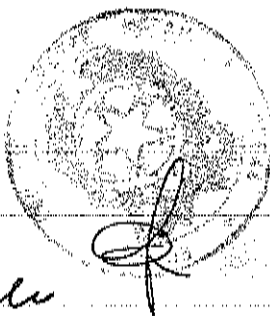
della raccolta.

'A'
18726

Cognome	Nome	PRESENTE
Alboresi	Antonella	
Aldini	Oscar	
Amadori	Rosanna	
Andreoli	Anna	
Balocchi	Alfiero	
Balocchi	Donato	
Bardelli	Olga	
Bardelli	Giuseppina	
Bardelli	Renzo	
Barigazzi	Aldo	
Barigazzi	Dima	
Baschieri	Amos	
Baschieri	Clarice	
Baschieri	Rosaria	
Battelli	Bruno	
Bedini	Giuseppe	
Bedini	Irene	
Bedini	Mirella	
Bedostri	Gianfranco	
Bedostri	Giovanna	
Bedostri	Marisa	
Bedostri	Raffaele	
Bellei	Adriano	
Bellei	Mariangela	
Benassi	Teresa	
Benedetti	Giada	
Bernardi	Antonio	X
Bernardi	Christian	
Bernardi	Clara	
Beneventi	Plinio	
Berti Quattrini	Lucia	
Bonacci	Benedetto	
Bonacci	Bice	
Bonacci	Bruno	
Bonacci	Maria Franca	
Bonacci	Paolo	
Bonacci	Romano	
Bondi	Gustavo	
Bondioli	Elena	
Bondioli	Giulio	
Bondioli	Ruggero	
Bononi	Gino	X
Bononi	Loredana	
Bononi	Secondo	
Bononi	Valeria	
Bonvicini	Anna	
Bonvicini	Gerardo	
Bonvicini	Giovanna	
Bonvicini	Laura	

Benedetto

Fino Bonacci



Celso Celso

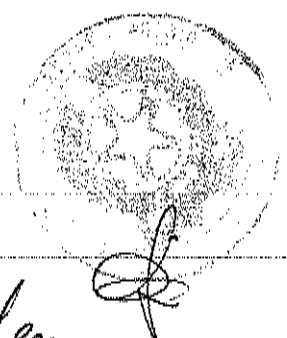
Bonvicini	Lidaina	
Bonvicini	Marco	
Bonvicini	Maria Rosa	
Bonvicini	Romano	
Boraldi	Maurizio	
Borbeggiani	Agnese	
Borbeggiani	Bruna	
Borbeggiani	Claudio	X
Borghetti	Clementina	
Bortolani	Maria	
Bortolotti	Fabio	
Bortolotti	Letizia	
Bortolotti	Pierina	
Braglia	Agnese	
Braglia	Gian Carlo	
Bruni	Bruno	
Busi	Egizia	
Bussoli	Romano	
Cabri	Alice	
Cabri	Armando	
Cabri	Claudio	X
Cabri	Gabriele	
Cabri	Luca	
Cadegiani	Mauro	X
Camoratti	Vincenzo	
Candeli	Fernando	
Carletti	Gaetano	
Carlotti	Eden	
Caroli	Giancarlo	
Casacci	Ileana	
Casacci	Marco Arturo	
Caselli	Giorgio	
Casinieri	Gina	
Casolari	Ugo	
Casolari	Ugo	
Cassanelli	Giuseppe	
Cicogni	Giulio	
Colombini	Ivo	
Contri	Claudia	
Contri	Giuseppe	
Corsini	Luigi	
Corsini	Vanda	
Corsinotti	Leonilde	
Croci	Alfredo	
Croci	Caterina	
Croci	Francesco	
De Bon	Franco	X
De Biase	Margherita	
De Lucia	Vincenza	
De Venuto	Salvatore(rino)	

Claudio Borbeggiani

ar elu

Cafm. Aless

De Bon



Colu. De Luca

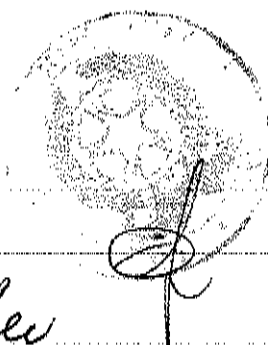
Debbia	Sante	
Diella	Michele	
Ducati	Vittorio	
Facchini	Valentino	
Facchini	Pietro William	X
Fadhel	Mariam	
Fantozzi	Giorgio	
Fantozzi	Paola	
Ferrari	Antonio	
Ferrari	Emanuela	
Ferrari	Giovanna	
Ferrari	Marco	
Fini	Eraldo	
Fini	Ruggero	
Fiorentini	Celestina	
Fiorentini	Francesca	
Fiorentini	Marcella	
Fognani	Gian Paolo	
Fognani	Giovanni	
Fontana	Franco	
Fratti	Antonietta	
Fraulini	Carmen	
Gamma	Anna	
Gasparri	Davide	
Ghirardini	Milena	
Ghitu	Carolina	
Gianelli	Maria	
Gibellini	Danilo	
Giberti	Maria	
Giberti	Marta	
Giberti	Nando	
Giordani	Tobia	
Giovanetti	Maria Rosa	
Giullari	Marco	
Gobbi	Enzo	
Gobbi	Simone	
Grisson	Mario	
Gualmini	Celso	
Gualmini	Dino	
Gualmini	Gian Carlo	
Gualmini	Giuseppe	
Gualmini	Guido	
Gualmini	Massimo	
Gualmini	Natale	
Gualmini	Novella	
Gualmini	Sergio	
Guidetti	Francesco	
Iaccheri	Bruno	
Iaccheri	Carlo	
Iaccheri	Ermanno	

Julia Piro



Carlo Piro

Iaccheri	Maria	
Iaccheri	Renzo	
Iseppi	Stefano	
Iseppi	Valter	
Lagazzi	Luigi	
Lami	Sara	
Lanzi	Fabrizia	
Levolesea		
Linetti	Ivan Erio	
Lorenzi	Eleonora	
Lorenzini	Gianfranco	
Lotti	Americo	
Lucchi	Claudia	
Macchia	Giancarlo	
Macchia	Romana	
Madrigali	Arduino (Luciano)	
Madrigali	Clara	
Magnani	Giuseppe	
Magnani	Romana	
Malinowska	Natalia	
Mammei	Francesca	
Mammei	Irene	
Mammei	Lorenzo	
Mammi	Gian Luca	
Mammi	Gualtiero	
Mammi	Marco	
Marasti	Mara	
Marasti	Sutero	
Marastoni	Angelo	
Marastoni	Celestina	
Marastoni	Mirella	
Marastoni	Ornella	
Marastoni	Renzo	
Martinelli	Paola	
Martinez Marquez	Yilian	
Masini	Rinaldo	
Mattioli	Alberto	
Mattioli	Claudio	
Mattioli	Franca	
Mattioli	Giuseppe	
Mattioli	Luca	
Mattioli	Marco	
Mediani	Romana	
Mesini	Marco	
Mesini	Romana	
Mesti	Alessandro	
Minelli	Pierina	
Mocanu	Tamara	
Mucci	Andrea	
Mucci	Angela	



Carlo Eleuterio

Mucci	Antonio	
Mucci	Bruno	
Mucci	Egidia	
Mucci	Giuseppe	
Mucci	Marianna	
Mucci	Remo	
Mucci	Viliam	
Muccini	Antonio	
Muccini	Graziella	
Muccini	Roberta	
Nori	Eleonora	
Ori	Alberto	
Orlandi	Roberta	
Ottonello	Giacomo	
Paganelli	Antonio	
Pagliai	Giuseppe	
Pagnacco	Adriano	
Pagnacco	Giuseppina	
Pagnacco	Milena	
Palladini	Albertina	
Palladini	Ermanno	
Pattarozzi	Antonino	
Petrone	Sonia	
Pinotti	Giancarlo	
Pinotti	Oriele	
Pirovano	Francesco	
Putti	Gisella	
Quattrini	Adriana	
Quattrini	Christian	
Rabacchi	Iris Maria	
Ranieri	Valentina	
Recrosio	Giancarlo	
Recrosio	Roberta	
Ricci	Paolo	
Richeldi	Alessia	
Richeldi	Arianna	
Richeldi	Erasmus	
Richeldi	Eva	
Richeldi	Ida	
Richeldi	Giovanni	
Richeldi	Francesca	
Rinverdi	Martino	
Rogazzoni	Roberto	
Roggiani	Anna	
Romagnoli	Elmira	
Ronchi	Luigi	
Rossi	Anna	
Rossi	Cesira	
Rossi	Eleonora	✱
Rossi	Ermenegildo	

Rossi Eleonora 30

Colw Clw



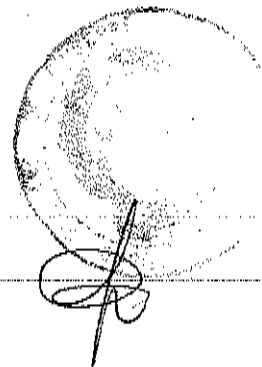
[Handwritten signature]

Rossi	Jessica	
Rossi	Maycol	
Rossi	Marilu'	X
Rossi	Michela	
Rossi	Renzo	
Rossi	Ruggero	
Rossi	Veronica	
Rossi	Vilia	
Rosso	Stefano	
Russo	Dora	
Rusu	Veronica	
Sanguinetti	Marco	X <i>Marco</i>
Sassatelli	Ergida	
Scalabrini	Aida	
Scalabrini	Luciana	
Scalabrini	Virginia	
Serri	Domenica	
Serri	Luigi	
Severi	Ruggero	
Silvestrini	Emanuela	
Simoni	Alma	
Soldi	Antonello	
Stanescu	Carmen	
Storti	Cristian	
Suffritti	Cecilia	
Teggl	Clementina	
Ternelli	Alessio	
Ternelli	Geminiano	
Ternelli	Laura	
Togni	Anna	
Togni	Nando	
Tollari	Danilo	
Tollari	Emma	
Tollari	Maria Flora	
Tomei	Aronne	
Torri	Alberto	
Torri	Cornelia	
Torri	Dilva	
Torri	Katia	
Torri	Marino	
Torri	Nella	
Valmari	Francesca	
Valmari	Graziella	
Valverde	Wendy	
Varini	Bruno	
Venturelli	Anna	
Venturelli	Domenica	X
Venturelli	Edmea	
Venturelli	Enrico	
Venturelli	Ugo	

Rossi Marco

X Geminiano Marco

Venturelli Domenico

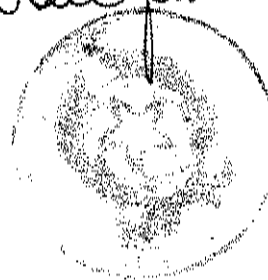


Coler Coler

Veratti	Carla	
Veratti	Daniilo	
Veratti	Gino	
Veratti	Gualtiero	
Veratti	Maurizia	
Vitale	Raffaele	
Vivi	Enrica	
Volpari	Maria Rosa	
Volpari	Marisa	
Zecchini	Egle	

Colui. Chuteo

Renzo Lupo



Allegato "B"
all'atto n. 18726
della raccolta

Statuto Titolo I - Profili generali

Art. 1 - Denominazione, sede e emblema

È costituita l'associazione denominata "Associazione Volontari Assistenza Pubblica Polinago ODV" (o anche, in forma breve, "AVAP POLINAGO ODV") con sede in Polinago Via Orazio Vecchi n 1/A, in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

L'emblema dell'Associazione è costituito da una croce bicolore azzurra e gialla cerchiata.

Art. 2 - Principi associativi fondamentali

L'Associazione è luogo di aggregazione delle persone per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore

sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;

g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 4 - Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

a. Interventi e prestazioni sanitarie;

- servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- servizi di trasporto sanitario assistito (mobilità protetta)
- servizi di trasporto sanitario non assistito

b. interventi e servizi sociali ai sensi art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104, e alla legge 22 giugno 2016 n.112, e successive modificazioni;

- servizi di trasporto sociale

- organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;

c interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

d. protezione civile ai sensi delle leggi vigenti

e. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;

- assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;

f. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della non violenza e della difesa non armata;

g. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

- attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II - Soci

Art. 6 - Requisiti

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; in caso di rigetto della domanda l'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio Direttivo, proporre ricorso al Collegio dei Probiviri.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la

temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 - Diritti

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) leggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi.
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa;
- f) esaminare i libri sociali.

Art. 8 - Doveri

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 - Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morosità;
 - b) per decadenza;
 - c) per esclusione;
 - d) per recesso.
- a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal consiglio direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.
- b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.
- c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.
- d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie

ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), adottati dal Consiglio Direttivo, il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III - Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione 11
-Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 comma 3 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale e ad ANPAS Emilia-Romagna, quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.

Art. 12 - Esercizio finanziario ed entrate

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote degli aderenti;
- b. da contributi di privati;
- c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d. da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- e. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- f. da liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;
- g. da rendite patrimoniali e finanziarie;

- h. da attività di raccolta fondi;
- i. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- j. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;
- k. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- m da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3.

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Art. 14 Bilancio sociale

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV - Organi associativi

Art. 15 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio direttivo;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di controllo;
- e. il Collegio dei probiviri;
- f. la Direzione esecutiva, ove istituita.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Ai componenti degli organi sociali - ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile - non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche tramite posta elettronica, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

Art. 18 - Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 - Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 - Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 - Validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

Art. 22 - Intervento e rappresentanza Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 23 - Competenze

L'assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;
- c. determina l'importo annuale delle quote associative;
- d. definisce le linee programmatiche della Associazione;
- e. approva il regolamento di funzionamento dell'Assemblea;
- f. determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo;
- g. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- h. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione della Assemblea;
- i. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- j. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione;
- k. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello statuto sociale;
- b. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 37.

Art. 24 - Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione.

E' composto, in numero dispari da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere soci dell'Associazione.

Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del Codice civile.

Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere.

Le funzioni del segretario e del tesoriere possono essere assunte anche da non soci dell'Associazione.

Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 25 - Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti. Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Art. 26 - Competenze

Il Consiglio direttivo:

- a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 23;
- b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c. approva i Regolamenti non riservati alla competenza della Assemblea;
- d. Individua e disciplina le attività diverse da quelle di interesse generale che la Associazione intende svolgere, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative e ne documenta il carattere secondario nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa.
- e. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;

f. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di Anpas;
g. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto;
h. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
i. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
l. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
m. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
n. ove previsto, nomina il Direttore Sanitario che opera nell'ambito dell'associazione nel rispetto della normativa vigente.

Art. 27 - Direzione esecutiva

Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo. Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione.

Art. 28 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il Consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.

In caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti dalla assemblea, il Consiglio direttivo decade. Nel caso di decadenza del Consiglio direttivo, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione del Consiglio direttivo.

Art. 29 - Presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Il presidente può rimanere in carica per più mandati

Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.

Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.

Art. 30 - Organo di controllo

L'organo di controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in

carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 31 - Competenze

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'organo di controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

L'organo di controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove ne ricorra l'obbligo, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche

individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 32 Revisione legale dei conti

Ove ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, o per autonoma determinazione l'assemblea nomina un revisore legale dei conti, ovvero una società di revisione.

La revisione legale dei conti può essere attribuita, da parte dell'assemblea, all'organo di controllo; in tal caso l'organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 34 - Competenze

Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dagli aspiranti

soci e dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi dei precedenti artt. 6 e 10.

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

Art. 35 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) il libro degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti nell'apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

Titolo V - Norme finali

Art. 36 - Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 37- Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto all'ANPAS Nazionale che lo destinerà ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

Art. 38 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Firmato: CABRI Claudio

FUSCO Giuliano Notaio (sigillo)

La presente copia elettronica/fotostatica composta di 12 fogli è conforme all'originale munito delle prescritte firme e si rilascia per uso
Modena,